

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00833/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 833 del 2024, proposto da

Alfonso Tomasello, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Orlando, Daniele Di Cristina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regionale Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regionale Siciliana - Dipartimento Dell'Agricoltura, Servizio 7, Ispettorato Dell'Agricoltura di Agrigento, Regionale Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, Dipartimento Dell'Agricoltura, Area 3, non costituiti in giudizio; Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura, Regione Siciliana Ispettorato Agricoltura Agrigento, Coordinamento e Gestione Generale Programmi Area 3 Agrobiodiversità e Cooperazione, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

nei confronti

Consorzio di Ricerca per L’Innovazione Tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca Ecocompatibile S.C. A R.L., Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, Società Cooperativa Agricola Produttori Olivicoli, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del D.R.S. n. 1412 del 25.03.2024, recante il decreto di concessione parziale del sostegno richiesto a valere del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, Misura 16, Sottomisura 16.2, del verbale di istruttoria tecnico-amministrativa e delle note interne prodromiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso non appare allo stato munito di sufficiente *fumus boni iuris* tenuto conto di quanto rappresentato dall’Amministrazione in ordine al fatto che la iniziale fase di valutazione e ammissibilità delle domande sulla scorte del punteggio autoattribuito direttamente dai richiedenti non impediva all’Amministrazione di poter procedere ad una più analitica analisi della congruità in concreto dei punteggi e delle operazioni ammissibili;

Ritenuto, quanto al concetto di “prototipo” (caratterizzato da unicità), che appare condivisibile la posizione dell’amministrazione;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare per cui la relativa domanda va rigettata con compensazione delle spese dell’odierna fase processuale;

Ritenuto altresì di accogliere l’istanza formulata dalla parte quanto all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e, per l’effetto:

- di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.prssicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;
- di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;
- di richiamare l’attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e dispone altresì l’integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Viola Montanari, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO